

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO SEZIONE II°  
dr. COSTANTINO COTTERCHIO

Sentenza N. 505/16  
Spediz. il 13/01/16  
Depositata il 27/01/16  
Rg. N. 23306/15  
CIVILE 5035/16  
Rep. N. \_\_\_\_\_

ESENTE DA IMPOSTE  
DI BOLLO E DIRITTI  
ART 48 LG 374/93

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 23306 - R.G. 2015 promossa dalla sig.ra [redacted] nata a [redacted] e residente in Torino alla Via Rossini 19, [redacted] rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione e che ne costituisce corpo unico, dagli avv. Gianluca Nargiso, NRGGLC72C22H926K e Tiziano Lucchese, c.f.LCCTZN72C11L219Z del Foro di Torino, con studio legale in Torino alla Via Vincenzo Vela n. 47, ove l'istante dichiara di eleggere domicilio.

ATTRICE

CONTRO

Società TURKISH AIRLINES T.H.Y. Spa in persona del legale rappresentante pro tempore presso la sede legale della società in -00187- Roma alla Via Barberini n. 47.

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: Rimborso costo biglietto aereo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 13.01.2016, le parti così concludono:

Per l' attrice.

Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere:

- 1) ordinare alla compagnia aerea convenuta il rimborso della somma di € 363,68 a favore della sig.ra [redacted] oltre interessi legali dalla domanda fino al momento dell'effettivo rimborso;
- 2) condannare la compagnia aerea medesima al pagamento delle spese del presente giudizio da liquidarsi come per Legge e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra ██████████, conveniva in giudizio la Società TURKISH AIRLINES T.H.Y. Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, come in atti generalizzata, per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 363,68 a titolo di rimborso costo di biglietto aereo.

Assumeva parte attrice in citazione che:

- In data 18/09/2014 l'attrice unitamente al sig. ██████████ acquistava, con la convenuta compagnia aerea, n. 2 biglietti sulla tratta Torino / Istanbul, per il volo in partenza il giorno 13/10/2014 e con ritorno il giorno 16/10/2014;
- il totale pagato ammontava ad € 363,68;
- tuttavia, a motivo della gravissima situazione politica che agitava la Turchia nel periodo anzidetto e dopo espresso invito da parte del Ministero degli Esteri Italiano – apparso sul proprio sito internet istituzionale con il quale si sconsigliava di intraprendere viaggio da o verso la Turchia, la sig.ra ██████████ unitamente al marito, temendo a buon diritto per la propria incolumità, si risolvevano di non intraprendere il viaggio, anche per ragioni di tutela verso la prole minorene;
- in data 09.10.2014, l'esponente contattava a mezzo e-mail il customer di Bologna, sede di acquisto dei suddetti biglietti aerei, per notiziare della volontà di non partire e per richiedere la restituzione dell'importo pagato;
- il giorno seguente 10.10.2014 alle ore 09,27 sempre a mezzo e-mail giungeva risposta da parte del Sales Office della compagnia aerea convenuta, la quale nel frattempo era stata girata per competenza la e-mail con la richiesta di rimborso.
- questa affermava testualmente che *il biglietto non era rimborsabile* e che poteva essere rimborsata solo una parte di tasse, previo contatto con il *call center* di riferimento.
- il medesimo giorno l'attrice si rivolgeva ad una associazione di tutela dei consumatori e precisamente l'Adoc Piemonte la quale a mezzo dei propri legali inviava alle ore 17,21 sempre del giorno 10.10.2014 una e mail con la quale si intimava il rimborso dei biglietti aerei Torino/Istanbul acquistati dalla sig.ra ██████████ entro e non oltre il termine di giorni 8 dal ricevimento.
- inoltre, si precisava nella detta e-mail che la rinuncia al viaggio era avvenuta esclusivamente a motivo della gravissima e documentata situazione di instabilità politica che agitava la Turchia.
- non seguiva alcun riscontro da parte della convenuta compagnia aerea, mostrando questa totale disinteresse per le ragioni dell'odierna attrice.
- ad oggi, pertanto, superati abbondantemente tutti i termini di cortesia per una definizione bonaria della controversia, non essendoci stato alcun tipo di riscontro da parte convenuta, si rende indifferibile ed inevitabile l'azione giudiziaria al fine di ottenere coattivamente il dovuto rimborso di € 363,68, quale corrispettivo per i biglietti aerei del volo Torino-Istanbul già pagato e non usufruito.

Parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

All'udienza del 13.01.2016, venivano precisate le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa a decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istanza della Sig.ra [REDACTED], va accolta.

All'esito istruttorio e dalla documentazione prodotta risulta che:

Nella fattispecie portata all'attenzione dell'On. Giudice di Pace adito trova senz'altro applicazione l'art. 945 del DLT n. 96 del 9/05/2005 che recita testualmente: "*Se la partenza del passeggero impedita per causa a lui non imputabile il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato*", ove per prezzo di passaggio si intende il prezzo del biglietto pagato.

Inoltre, al terzo comma del medesimo articolo si legge: "*Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto*".

Si fa, pertanto, chiaro riferimento ad eventi imprevedibili -presi nella loro più ampia generalità non presentando l'art. 945 citato un elenco chiuso di casi ammessi- che possano impedire, suo malgrado, al passeggero di usufruire di un volo.

Pare certo a questa difesa che nella fattispecie odierna trovi piena applicazione l'art. 945 citato in quanto la causa del mancato imbarco - e cioè la grave crisi politica esistente in Turchia e sfociata in gravi tumulti e repressioni di piazza nel mese di settembre / ottobre 2014- non è certamente imputabile all'odierna attrice risultando, altresì, documentata sia a livello nazionale che internazionale.

A buon diritto, allora, l'attrice ed il sig. [REDACTED] potevano temere per la propria incolumità fisica non essendo garantito uno *standard* minimo di sicurezza nello Stato di destinazione del viaggio.

Inoltre, gli stessi, diligentemente informavano per tempo la convenuta compagnia aerea circa le motivazioni del mancato imbarco riferibili alla detta situazione politica avvalorata, altresì, dalla comunicazione apparsa sul sito istituzionale del Ministero degli Esteri Italiano.

Preme ancora a tale difesa sottolineare come se il vettore non dimostra di avere informato il passeggero *prima della conclusione del contratto* circa la presenza di eventuali clausole sulla non rimborsabilità dei biglietti, dette clausole sono da ritenersi vessatorie e, quindi, nulle ai sensi degli artt. 33 comma 2° lett.1) e 36 del D.Lgs 206/2005.

Tale fattispecie, infine, è stata già portata all'attenzione della giurisprudenza nazionale ove se ne riconosce ormai pacificamente l'illegittimità e la scorrettezza circa il diniego di rimborso, in particolare risulta illuminante una sentenza del Giudice di Pace di San Cipriano Picentino (SA) del 2 gennaio 2008.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, così provvede, per le motivazioni indicate in epigrafe,

La domanda dell'attrice, va accolta.

Riconosce il credito della Sig.ra [REDACTED], nei confronti della società TURKISH AIRLINES T.H.Y. Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, nella somma di € 363,68, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Per l'effetto: Condanna la convenuta, società TURKISH AIRLINES T.H.Y. Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della citata somma di € 363,68, in favore dell'attrice, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Condanna, per la soccombenza, la convenuta società TURKISH AIRLINES T.H.Y. Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni esposte in narrativa, al pagamento delle spese della presente procedura, che liquida in € 500,00 complessivi per compensi avvocato.

Così è deciso in Torino, il 13.01.2015

**Il Cancelliere**  
**Leonardo PETRAGGA**

**Il Giudice di Pace**  
**Dott. Costantino Cotterchio**

